

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME PRESIDENZA

Decreto n. 156 / 2021

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;

-visti i precedenti provvedimenti organizzativi presidenziali (nella specie, il decreto n. 182 del 17 novembre 2020, contenente <u>prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile e nel settore penale, nonché per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia del Tribunale di Lamezia Terme);</u>
-visto il decreto n. 203 del 18 dicembre 2020, con il quale veniva disposta la <u>proroga</u> delle misure di cui al

decreto appena citato, senza sostanziali variazioni, sino alla data del <u>31 gennaio 2021</u>, in dipendenza di analoga proroga della disciplina dettata per i processi civili e penali dalla correlativa disciplina emergenziale; -visti, altresì, i successivi decreti di proroga, adottati anche stavolta e per i medesimi motivi, senza sostanziali variazioni, ovvero il decreto <u>n. 14</u> del 2021, il quale disponeva – appunto – la proroga disposizioni in oggetto sino a tutto il <u>30 aprile 2021</u> ed il decreto presidenziale <u>n. 69</u> del 20 aprile 2021, il quale disponeva la successiva proroga delle precedenti disposizioni, sempre in dipendenza della reiterazione della disciplina emergenziale dettata per il settore giustizia, sino a tutto il <u>25 luglio 2021</u>;

-visto – infine – il decreto <u>n. 119 del 23 luglio 2021</u>, di ennesima proroga delle medesime disposizioni, con prolungamento dell'efficacia e della vigenza delle precedenti statuizioni e delle norme di cui ai decreti presidenziali organizzativi dettati per lo <u>svolgimento delle udienze civili e penali</u> (del Tribunale e del Giudice di Pace) e per <u>l'accesso ai due palazzi di Giustizia</u> (oltre che degli <u>aspetti relazionali degli utenti della giustizia</u> per entrambe le strutture edilizie in oggetto) sino a tutto il <u>10 settembre 2021</u> (decreti nn. 29 e 30 del 2021 – GDP – e nn. 68 e 69 del 2021 - Tribunale);

- rilevato che – con il decreto da ultimo citato – risultano infatti prorogate sino alla data del <u>10 settembre</u> <u>2021</u> anche le disposizioni contenute nel decreto <u>n. 20</u> del 1° febbraio 2021 e <u>n. 68</u> del 20 aprile 2021, contenenti disposizioni afferenti – sempre con riferimento al <u>Palazzo di Giustizia del Tribunale di Lamezia</u> Terme (e sulla base del Codice di Autoregolamentazione adottato per gli associati dal Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme) – agli "<u>orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria e con l'UNEP";</u>

- rilevato che – sempre con detto decreto – risultano analogamente reiterate sino alla stessa data – 10 settembre 2021 - anche le disposizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 29 e 30 del 21 aprile 2021, riguardanti rispettivamente – il primo – la proroga delle prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile e nel settore penale, nonché per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso al **Palazzo di Giustizia dell'Ufficio del Giudice di Pace** (decreto base n. 64 del 2020) e - il secondo - la proroga delle disposizioni relative agli "orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria";

- visto, altresì, il decreto n. 128 emesso dallo scrivente in data 10 settembre 2021, e nel quale, oltre ad essere stabiliti, ex novo, un serie di articolari criteri concernenti le "modalità di gestione delle udienze, civili e penali, in presenza o da remoto, per tutti i settori di riferimento", sono state stabilite una serie di ulteriori disposizioni generali ed uniformi, stavolta relative sia al Tribunale che al Giudice di Pace, afferenti al contingentamento ed alla sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia, sia agli "orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria e per il Tribunale con l'UNEP;
- tenuto altresì conto del fatto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 7 del DL n. 105 del 23 luglio 2021 convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126, rubricato: "misure urgenti in materia di processo civile e penale" e che così recita: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto ed il 30 settembre 2021 e che pertanto detta disciplina si applica dall'emanazione dello stesso decreto, senza soluzione di continuità, sino a tutto il 31 dicembre 2021;
- rilevato che, **nelle more**, è entrata in vigore, <u>a far data dal 15 ottobre 2021</u>, anche la disciplina generale, riguardante l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del cd. green pass e che la disciplina in vigore è nella specie quella di cui al decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, nella parte in cui, per quanto di interesse, all'art. 1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*), si prevede che, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, <u>venga inserito l'art. 9-quinquies</u> (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*), stabilendo che:
- «1. <u>Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021......</u>, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, <u>è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;</u>
- 2. <u>La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.</u>
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 <u>non si applicano</u> ai <u>soggetti esenti dalla campagna vaccinale</u> sulla base di <u>idonea certificazione medica</u> rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata **anche** dai rispettivi datori di lavoro.

IL PRESIDENTE Giovanni Garofalo

- 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo";
- 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 7. <u>L'accesso del personale nei luoghi di lavoro</u> di cui al cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al c<u>omma 8 e</u> restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
- 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al <u>comma 4</u>, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al <u>comma 7</u>, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.......Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in € da 600,00 (seicento,00) a 1.500,00 (millecinquecento,00).
- 9. <u>Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto</u>. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione»;
- Rilevato altresì che lo stesso decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, all'art. 2 (<u>Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari</u>), prevede che, al <u>decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52</u>, dopo l'articolo 9-quinquies, venga inserito l'art. <u>9-sexies</u>, espressamente dettato, per la parte che qui interessa, per i <u>Magistrati Ordinari</u> (<u>Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli Uffici giudiziari</u>), in tal modo stabilendosi che: «art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).
- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Giovanni Garofalo

- 2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1, è considerata <u>assenza ingiustificata, con diritto alla</u> conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 3. <u>L'accesso</u> dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in iolazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra <u>illecito disciplinare</u> ed è sanzionato, <u>per i magistrati ordinari</u> ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. <u>Il verbale di accertamento della violazione</u> è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
- 4. <u>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato ONORARIO.</u>
- 5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
- 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, <u>l'accesso</u> agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
- 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, IVI INCLUSI GLI AVVOCATI E GLI ALTRI DIFENSORI, I CONSULENTI, I PERITI E GLI ALTRI AUSILIARI DEL MAGISTRATO ESTRANEI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA GIUSTIZIA, I TESTIMONI E LE PARTI DEL PROCESSO».
- viste, sul punto, sia le <u>linee guida</u> in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale, emesse con DPCM dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 ottobre 2021 e vista, altresì, la circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emessa in data pari data 13 ottobre 2021 dal Ministero della Giustizia, unitamente alle ulteriori modificazioni o integrazioni;
- rilevato che, per effetto della sopravvenienza di detta disciplina deve necessariamente tenersi conto, anche con riferimento al citato decreto organizzativo presidenziale il n. 128 del 10 settembre 2021 della normativa di rango primario dettata per il possesso della *certificazione verde* sul luogo di lavoro e, segnatamente, nel settore Giustizia, oltre che della disciplina organizzativa prevista, per il personale di magistratura in tutte le sue componenti e per il personale di cancelleria, in relazione ai due distinti Palazzi di Giustizia (Tribunale e Giudice di Pace) e per quello di Filadelfia, dei decreti presidenziali nn. 2986/2021 dettato per il personale, entrambi emessi dallo scrivente in data 13 ottobre 2021;

IL PRESIDENTE Giovanni Garofalo

- sentiti per le vie brevi il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
- udite le indicazioni di massima emerse dai contributi dei Colleghi e sentito il Presidente di Sezione;
- uditi i referenti apicali delle Cancellerie dei singoli settori, sia per il Tribunale che per il Giudice di Pace;
- rilevato che deve in ogni caso tenersi conto delle indicazioni e delle raccomandazioni contenute all'interno dei protocolli sottoscritti con la Procura e con il COA già in pendenza della fase emergenziale (prot. Settore penale n. 788 del 2020; protocollo settore civile n. 950 del 2020; prot. n. 810 del 2021, relativo all'abilitazione di una casella PEC per il deposito degli atti penali, salvo altri);

CIÒ' POSTO

Rilevato che appare necessaria sia la parziale modifica – allo stato limitata, in assenza di evidenze ed indicazioni contrarie – <u>al solo settore civile</u> – della disciplina organizzativa generale prevista per la regolamentazione delle udienze;

 rilevato che appare inoltre opportuno, anche alla luce della sopravvenuta disciplina concernente l'accesso sui luoghi di lavoro, specificare le modalità di controllo di cui ai decreti da ultimo citati; tanto premesso;

DISPONE

Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel SETTORE CIVILE

Si ribadisce che è **fortemente raccomandata** l'adozione da parte dei Magistrati, sia <u>Togati che Onorari,</u> **NELLA MASSIMA ESTENSIONE POSSIBILE**, del <u>criterio generale</u> di cui allo stesso art. art. 221, comma

4°, della normativa citata, in tema di <u>TRATTAZIONE SCRITTA</u>:

ovvero: il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un TERMINE FINO A CINQUE GIORNI PRIMA della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 c.p.c.";

- <u>a parziale modifica ed integrazione</u> della disciplina in oggetto e ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui al protocollo n. 950 del 2020, sottoscritto dal COA e dal Presidente del Tribunale e concernente, tra le altre cose, norme dettate per la celebrazione delle udienze civili in forma cartolare o da remoto <u>si stabilisce</u>, fatta salva ogni successiva norma dettata per la trattazione del processo, su istanza di parte o per volontà del giudice, in presenza, <u>CHE</u>
 - il giudice emetta il provvedimento con il quale disponga la trattazione dell'udienza in forma cartolare, in tempi <u>ASSAI CONGRUI</u> – in ogni caso non oltre il <u>QUINDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA</u> <u>DATA DI TRATTAZIONE DELL'UDIENZA PER COME CALENDARIZZATA</u> e per i procedimenti ivi

IL PRESIDENTE Giovanni Garofalo

- descritti (civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, anche collegiali, e dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza);
- 2) il termine ivi previsto "FINO A CINQUE GIORNI PRIMA della predetta data per il deposito delle note scritte concesso dal giudice", deve ritenersi TENDENZIALMENTE INDEROGABILE, in quanto finalizzato a consentire una più adequata trattazione dell'udienza e la stessa ordinata gestione dei servizi di cancelleria;
- 3) **resta fermo** il disposto sopra citato, nella parte in cui, nel caso di mancato deposito di dette note scritte, il giudice provvede ai sensi del comma 1° dell'art. 181 c.p.c.;
- 4) nel caso in cui le stesse note scritte non vengano invece depositate nel <u>termine di giorni cinque</u> citato al punto 2) <u>come premesso tendenzialmente inderogabile</u> pur restando fermo il principio in virtù del quale, in assenza di sanzione, il termine in oggetto resta pur sempre ordinatorio ed acceleratorio (in quanto come detto finalizzato a consentire una più adeguata trattazione dell'udienza e la stessa ordinata gestione dei servizi di cancelleria), <u>resta salva</u> in via di principio la possibilità del giudice di <u>trattare ugualmente l'udienza</u> o in alternativa quella di differirne la trattazione, <u>in via di deroga ed in casi da reputarsi eccezionali</u>, per assicurare la pienezza del contradditorio, tenendo in speciale conto per tale eventualità: a) il contenuto specifico delle note scritte (ad es. se meramente riproduttive di precedenti argomentazioni di fatto di diritto o di conclusioni già assunte o se recanti questioni nuove o, comunque, meritevoli di approfondimento);

resta ferma – per tutta la durata del periodo emergenziale – ogni altra disposizione già assunta con il decreto presidenziale n. 128 del 10 settembre 2021 sopra citato, da intendersi in questa sede integralmente riprodotto e trascritto;

GESTIONE DEI SERVIZI DI CANCELLERIA

Restano salve le disposizioni già dettate dal decreto presidenziale n. 128 del 10 settembre 2021 in tema di INDIRIZZI UTILI, ORARI DI APERTURA, MODALITA' DI ACCESSO E, PIU' IN GENERALE, DI INTERAZIONE DELL'UTENZA CON GLI UFFICI DI CANCELLERIA DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE, che restano aperti all'utenza nei medesimi orari già dettati ed indicati per i singoli settori, che sono del sequente tenore:

- A) Le <u>Cancellerie del **Tribunale**</u> dei settori GIP-GUP, Penale Dibattimento, Civile generico, Lavoro e Previdenza e Volontaria Giurisdizione Esecuzioni saranno aperti all'utenza dalle <u>ore 10,00 alle ore 12,00</u> di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato; la Cancelleria del settore Fallimenti e l'Ufficio Recupero Crediti saranno aperti all'utenza dalle <u>ore 10,00 alle ore 13,00</u> di ogni singolo giorno lavorativo, escluso il sabato;
- B) L'<u>Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti</u> sarà aperto all'utenza dalle ore 8,45 alle ore 11,00 (per la ricezione dei soli atti urgenti dalle ore 8,45 alle ore 10,30); l'accesso da parte degli avvocati all'UNEP avverrà con le modalità stabilite alle lettere che precedono;

 IL PRESIDENTE

 Giovanni Garofalo

C) Le Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace (civili, penali, iscrizioni a ruolo) e gli Uffici Spese di Giustizia e Recupero Crediti dello stesso Giudice di Pace saranno aperti all'utenza <u>dalle ore 11,00 alle</u> <u>ore 13,00</u> di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato;

Restano altresì salve le disposizioni relativi agli indirizzi di posta – PEC e PEO – già indicate nel precedente decreto n. 128 del 10 settembre 2021.

Con riferimento agli orari di apertura al pubblico dei servizi di cancelleria resta comunque salva la disciplina emergenziale ancora in vigore, nella parte in cui si prevede che occorre in ogni caso evitare code ed assembramenti.

CONTROLLI GREEN PASS

Con riferimento alle citate forme di controllo, di cui ai decreti presidenziale recanti i nn. 2986 e 2988 del 2021 del 13 ottobre 2021, si precisa quanto segue:

Restano ferme le <u>DELEGHE</u> conferite in tema di controlli ai Direttori Amministrativi già indicati nei citati provvedimenti ed ovvero: <u>per il Tribunale</u>: A) dott.ssa Alexandra BERNARDO per il personale di Magistratura per come meglio già delimitato nei precedenti decreti; B) sempre per il Tribunale e per il personale amministrativo per come meglio delimitato nei precedenti decreti: dott.ssa Alexandra BERNARDO e dott.ssa Maria Rita SCERBO; C) controlli e verifiche <u>in sede di primo accesso</u> ai varchi del Palazzo di Giustizia del <u>Tribunale</u> di Lamezia Terme: il Responsabile della Società di Vigilanza Privata denominata *SicurTransport*, addetta alla vigilanza di detta struttura;

Per il Giudice di Pace di Lamezia Terme; A) dott.ssa Maria Angelita CONIDI: personale giudicante e personale di Cancelleria; B) controlli e verifiche <u>in sede di primo accesso</u> ai varchi, il Responsabile della Società di Vigilanza Privata denominata *SicurTransport*, addetta alla vigilanza anche di detta struttura, nei limiti delle relative condizioni contrattuali ed ovvero: <u>nei giorni in cui sia contemplata la loro presenza, in corrispondenza delle giornate in cui sia stata fissata udienza penale per l'orario indicato.</u>

Giudice di Pace di Filadelfia: per i controlli sui legittimati ad accedere alla Struttura a qualunque titolo; Funzionario dott. Francesco PILIECI, non essendo stata prevista per detta struttura – di proprietà comunale – alcuna forma di controllo ai varchi.

A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI DETTA DISCIPLINA, precisa che:

1) La modalità di **controllo ai varchi** è di <u>NATURA PRIORITARIA</u> e continua ad essere delegata alla ditta SicurTransport che la eserciterà, preferibilmente *a tappeto* e, ove necessario, quotidianamente ma su un *campione significativo di accessi* (pari almeno al 20%) secondo le modalità di cui ai decreti presidenziali sopra citato ed alle linee guida ministeriali; detto controllo sarà <u>continuativo</u>, per tutta la durata oraria contrattualmente prevista e <u>quotidiano</u>, <u>per la struttura che ospita il Tribunale di Lamezia Terme</u> e, per la <u>struttura che ospita l'Ufficio del Giudice di Pace Circondariale di Lamezia Terme</u>, nei giorni in cui sia contrattualmente prevista detta presenza, in corrispondenza delle giornate in cui sia stata calendarizzata l'udienza penale e negli orari contrattualmente previsti;



- 2) Il controllo riservato ai <u>Direttori ed ai Funzionari</u> e meglio descritto all'interno dei citati decreti presidenziali del 13 ottobre 2021, deve invece ritenersi di natura <u>SUPPLEMENTARE e SUBORDINATA</u> (es. anche nel caso di malfunzionamento dei controlli ai varchi); esso sarà tenuto <u>A CAMPIONE</u>, nella misura preferibile e consigliata del 20%, secondo le forme previste dalle *linee guida* e dalle vigenti circolari in materia; esso deve intendersi oltre che a campione, PERIODICO e TURNARIO, con criterio di rotazione su tutto il personale dipendente ed avendo pertanto cura di riguardare l'intero personale obbligato; tali operazioni di controllo supplementare, alla luce delle vigenti disposizioni, devono ritenersi "non prioritarie ma comunque possibili".
- 3) Il controllo al Palazzo del <u>GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME</u> viene ad essere delegato, oltre che al Direttore Amministrativo, dott.ssa Maria Angelita CONIDI, <u>anche al Funzionario dott.ssa Anna</u> <u>GUZZO</u> e sarà esercitato, secondo le modalità di cui al precedente punto 2) e nelle giornate in cui manchi il controllo ai varchi a cura della ditta a ciò incaricata – la SicurTransport – da detti incaricati:
- 4) Il controllo al <u>Palazzo del GIUDICE DI PACE DI FILADELFIA</u>, affidato al Funzionario, dott. Francesco PILIECI, sarà invece effettuato esclusivamente "a campione", secondo le modalità richiamate ai superiori punti 2) e 3).

Si prevede, inoltre, che

i soggetti esenti dalla campagna vaccinale saranno sottoposti a controllo mediante lettura del QR-Code (in corso di predisposizione); in attesa che venga resa operativa siffatta disposizione e nelle more del rilascio del relativo applicativo, i soggetti esenti – comunque tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza - non possono in alcun modo essere sottoposti a controllo; essi possono comunque autorizzare il medico competente a informare il personale deputato ai controlli della circostanza dell'esonero delle verifiche;

DELEGA – inoltre - i Direttori Amministrativi ed i Funzionari competenti al fine di chiedere ai medici interessati di indicare un proprio recapito di posta elettronica, cui far pervenire la pertinente documentazione relativa all'esenzione nonché la dichiarazione facoltativa del lavoratore con la quale venga eventualmente autorizzato il medico competente a informare il personale deputato ai controlli circa la condizione di esenzione.;

visto altresì l'art. 3 del DL n. 139 del 2021;

AUTORIZZA i medesimi soggetti deputati al controllo a competenti ed i funzionari competenti a richiedere preventivamente – se necessario - ai singoli soggetti obbligati al possesso dell'esibizione del *Green Pass* le dichiarazioni previste dall'articolo 9 *quinquies*, comma sesto, con congruo preavviso (dichiarazione concernente il possesso o meno di detta certificazione verde, sempre al fine di una migliore organizzazione dei servizi.

Si comunichi al Personale di Tribunale, UNEP e Giudice di Pace – di Lamezia Terme come di Filadelfia - ai Sigg. Magistrati – sia togati che onorari - alla RSU, alla Procura della Repubblica - Sede, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di Lamezia Terme e al Presidente della Camera Penale di Lamezia Terme e si pubblichi sul sito web del Tribunale e del Giudice di pace; si comunichi – altresì – ai Direttori Amministrativi, ai Funzionari delegati al controllo ed alla ditta SicurTransport.

Lamezia Terme, 27 ottobre 2021.

Il Presidente del Tribunale

Dottligio Amil GARO